

AVVISO PUBBLICO 2025

per l'accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli

(ai sensi dell'articolo 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*")

Il Comune di ORVIETO, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 12 e in virtù:

- dell'art. 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*" così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)." che prevede sostegni alle famiglie numerose;
- del regolamento regionale 11 novembre 2020, n. 8 recante "*Norme regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell'articolo 300 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*", (pubblicato in BUR 13 novembre ed entrato in vigore il 14/11/2020);
- della DGR n. 4 9 1 del 28.05.2025, con la quale, ai sensi dell'art. 3 del citato r.r. è stato approvato il riparto delle risorse per l'anno 2025 a favore delle Zone Sociali, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico e sono state dettate disposizioni attuative dell'intervento;

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

- 1) Il presente avviso si inserisce nell'ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose, in attuazione dell'articolo 300 *bis* della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*) e del regolamento regionale 11 novembre 2020, n. 8 (*Norme regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell'articolo 300 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)*) ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico delle famiglie con almeno quattro figli.

Articolo 2

Oggetto dell'intervento, dotazione finanziaria e ammontare del contributo

- 1) L'intervento, consiste nell'erogazione di un contributo economico per l'anno 2025 alle persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo.

- 2) Il contributo di cui al precedente comma è pari ad € 150,00 per ogni figlio minore del nucleo familiare in questione ed è concesso a seguito di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 e dell'utile collocamento nella graduatoria approvata nel rispetto dei criteri di valutazione indicati all'art. 5 del presente avviso.
- 3) La Zona sociale n. 12 destina, per il presente avviso, una dotazione finanziaria complessiva di € **16.667,63** di cui € 5.100,00 quale finanziamento ai sensi della DGR 491/2025, ed € 11.567,63 quale economia relativa i finanziamenti delle annualità precedenti.

Articolo 3 **Destinatari del contributo**

- 1) Sono destinatari del contributo le persone appartenenti a nuclei familiari ¹in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N.12
 - b) essere residenti in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni anche non continuativi;
 - c) essere:
 - b1. cittadini italiani;
 - b2. cittadini comunitari;
 - b3. cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia esclusi i titolari di visto di breve durata;
 - d) avere all'interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto;
 - e) avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore ad € 36.000,00.
- 2) I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 del presente avviso.
- 3) Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso nucleo familiare nell'arco di validità del presente avviso o in caso di sua eventuale riapertura. Nel caso di presentazione di più domande, nell'arco di validità del presente avviso, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo.
- 4) La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
- 5) L'amministrazione comunale ricevente la domanda procederà alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Articolo 4 **Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo**

¹ Il nucleo familiare è quello definito all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

- 1) La domanda deve essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, con una delle seguenti modalità:
 - a) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto Capofila di Zona Sociale n. 12;
 - b) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio della Cittadinanza Zona Sociale n. 12 c/o Comune di Orvieto Via Roma n. 3 – 05018 Orvieto (TR)
 - c) tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it
 - d) tramite la piattaforma informatica al seguente indirizzo https://sportellotelematico.comune.orvieto.tr.it/procedure%3Ac_g148%3Afamiglie.numero%3Bcontributi

Sono ammissibili solo le domande presentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

- 2) Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all' Albo Pretorio del Comune di Orvieto e su tutti i siti web dei Comuni della Zona Sociale n. 12, ovvero dal giorno **16/10/2025 e fino alle ore 14:00 del giorno 04/11/2025;**

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

la data e l'ora di ricezione dell'ufficio Protocollo del Comune di Orvieto capofila di Zona sociale n. 12 (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;

- a) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;
 - b) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;
 - c) la data di invio tramite la piattaforma informatica con acquisizione del protocollo;L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disagi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 3) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, parte integrante e sostanziale del medesimo, denominata *"Domanda di ammissione - "Sostegno economico alle famiglie numerose"*. L'allegato deve essere compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nel modello e debitamente sottoscritto, accompagnato da un documento di identità del sottoscrittore.
- 4) La domanda deve contenere, in particolare:
 - a) dati anagrafici della persona richiedente, i recapiti per le comunicazioni (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail), composizione del nucleo familiare;
 - b) dichiarazione di essere cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - c) certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità ai sensi della normativa vigente.
- 5) Le dichiarazioni della domanda di ammissione di cui ai precedenti commi, vanno rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i.. La domanda di cui al presente articolo, va compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Articolo 5

Ammissibilità, valutazione delle domande, formazione e approvazione delle graduatorie.

1) Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 4 c. 2, il Comune di Orvieto capofila della Zona sociale n. 12 Tramite l'Ufficio della Cittadinanza, procede all'esame delle domande pervenute.

- 1) Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
 - a) ammessa a successiva valutazione;
 - b) non ammessa con motivazione.
- 2) Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).
- 3) Qualora la domanda risulti non ammessa, ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 4) Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione, effettuata tramite compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato denominato *'scheda di valutazione'*, costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, finalizzata alla attribuzione di un punteggio per un massimo di 100 punti, sulla base dei criteri riportati nella griglia del citato allegato, attinenti a:
 - a) situazione economica familiare risultante dall'ISEE in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, entro il limite massimo di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), con attribuzione di un punteggio massimo pari a 35;
 - b) presenza di figli che presentano la condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 35;
 - c) condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare riconducibili ai seguenti casi con attribuzione di un punteggio massimo pari a 25:
 1. nuclei monoparentali ;
 2. presenza, nel nucleo familiare, di altri componenti, rispetto ai figli in possesso di certificazione di cui alla l. 104/1992,
 - d) anni di residenza in Umbria, superiore al limite di accesso di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), con attribuzione di un punteggio massimo pari a 5.
- 5) All'esito della valutazione di cui al comma precedente viene formulata la graduatoria in termini di maggior punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio prevale il possesso di ISEE di minore importo. In caso di ulteriore parità, prevale il nucleo familiare con maggior numero di figli nel proprio nucleo familiare.
- 6) La fase istruttoria per l'ammissibilità e la successiva valutazione dovrà concludersi entro un massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 c. 2 del presente avviso, con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione. Seguirà la erogazione di contributi concessi nei limiti di quanto specificato all'art. 2, comma 2. Il provvedimento verrà comunicato alla persona destinataria del contributo tramite apposita notifica scritta *[oppure inserire la diversa modalità qualora non venga fatta la notifica al singolo beneficiario]*.

Articolo 7

- 1) L' erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione fino a concorrenza delle risorse economiche di cui all'art 2, comma 3, entro massimo 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'art. 5, commi 6 e 7.

Art. 8

Controlli, verifiche e revoca del contributo

- 1) Il Comune di Orvieto, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
- 2) Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite anche attraverso la restituzione delle somme corrispondenti al valore del contributo percepito oltre agli interessi legali.

Articolo 9

Informazioni sul procedimento

- 1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Ufficio della Cittadinanza/Servizi Sociali Comune di Orvieto capofila Zona Sociale n. 12;
- 2) Il Responsabile del procedimento è il Dr. Dino Bronzo Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
- 3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è Ufficio della Cittadinanza Via Roma n. 3 – 05018 Orvieto TR.
- 4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante Richiesta scritta con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento del procedimento di cui al presente avviso dal Comune di Orvieto in qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Articolo 11

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Terni, in via esclusiva.

Articolo 12

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.